



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

Ordinanza n. 98/2018

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza Matteotti ed in Corso Italia per manifestazione sportiva di pugilato del 21 luglio 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta il 12/7/2018 al n. 10066 del protocollo comunale da parte dell'A.S.D. Pugilato Nike di Fermo con sede in P.zzale Tupini snc, tendente ad ottenere la chiusura al traffico e il divieto di sosta nella Piazza Matteotti per il giorno 21 luglio 2018, per consentire, in sicurezza, le operazioni di approntamento e lo svolgimento della manifestazione di pugilato prevista nella serata nella piazza medesima;

Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone interessate dal detto evento;

Secondo le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.;

Richiamato il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 -comma 2°- del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 2 dell'11/6/2018 inerente alla responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto di sosta e transito per il giorno 21 luglio 2018 in Piazza Matteotti e in Corso Italia, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine dell'evento.

Qualora la situazione della circolazione lo richieda è, altresì, fatto divieto di transito in Corso Italia verso la Via A. Passari, ai veicoli provenienti da Viale Ugolino e da Via Ospedale Diotallevi ed in Via Cestoni ai veicoli provenienti da Via Umberto I°.

Gli addetti al servizio di viabilità potranno, comunque, anticipare o posticipare le dette prescrizioni nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, in considerazione della contingente situazione del traffico e della manifestazione in oggetto.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, nonché i mezzi attinenti alla manifestazione suddetta, sono esentati da tali disposizioni.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da apporsi a cura e sotto la responsabilità dell'Associazione richiedente, cui la presente ordinanza viene comunicata.

Sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del detto evento.

La presente ordinanza si intende tacitamente revocata qualora, per qualsiasi evenienza, la prevista manifestazione non abbia luogo.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 17 luglio 2018



Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa. Mariarita Verrecchi